

(N. 342)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

(ARIOSTO)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'interscambio culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti, prima d'essere disciplinato dall'Accordo in oggetto, avveniva di fatto per mezzo della Commissione per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

La dinamica dei rapporti culturali tra i due Paesi si è sviluppata attraverso le tre seguenti fasi:

1) dall'anno accademico 1948-49 all'anno accademico 1966-67, il finanziamento del-

l'interscambio conosciuto con la denominazione « Borse di studio Fulbright-Hays » è stato finanziato completamente da parte americana mediante l'utilizzazione dei fondi in « Lire italiane convertibili » derivanti dalla applicazione dell'accordo Bonner-Corbino del 1946 riguardante le riparazioni di guerra;

2) essendosi esauriti con l'anno accademico 1967-68 i fondi predetti, l'Italia ha iniziato a contribuire in vario modo al finan-

ziamento di tale attività culturale fino a raggiungere un *plafond* di 150 milioni per tutto l'anno accademico 1972-73;

3) nel corso dell'anno 1972 si era presentata l'esigenza di dare forma giuridica a questa collaborazione italo-americana mediante la formulazione di un accordo definitivo.

Si procedeva, così, ad elaborare uno schema di accordo tenendo conto di quanto suggerito dal Ministero delle finanze per la parte di sua competenza in materia di esenzioni fiscali connesse con le attività culturali.

La sigla dell'Accordo, tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana, per gli scambi universitari e culturali, dà inizio ad un nuovo periodo tra i due Paesi e colma una lacuna esistente nei loro rapporti culturali.

L'Italia, come è noto, ha Accordi culturali con ben 46 Paesi e, pertanto, il presente protocollo si inserisce e completa il mosaico dell'irradiazione della nostra cultura nel mondo.

Con il predetto Accordo, inoltre, si viene a istituzionalizzare una prassi sorta all'indomani di questo secondo conflitto mondiale.

L'Accordo comprende in tutto 11 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione paritaria tra i due Governi, organo propulsore per lo scambio di conoscenze scientifiche e tecniche mediante la programmazione di un interscambio tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura. A tale Commissione è riconosciuta, conformemente alla nostra legislazione, la personalità giuridica.

Per assicurare la paritarietà tra i due Governi (articolo 2) la Commissione sarà composta da 12 membri dei quali 6 cittadini statunitensi, nominati dal Capo della missione americana a Roma, e 6 cittadini italiani, nominati dal Ministero degli affari esteri.

Il Presidente della Commissione sarà eletto tra i membri che la compongono e avrà gli stessi diritti di voto degli altri.

La durata dell'incarico per tutti i componenti è dell'anno solare, tuttavia essi possono essere riconfermati in carica per l'anno successivo.

I membri svolgeranno la loro funzione a titolo gratuito.

Con l'articolo 3 vengono precisati i compiti a cui la Commissione è chiamata per realizzare i fini sanciti dall'articolo 1 (preparare e realizzare programmi di studio e ricerca) e precisamente:

proporre all'apposito Ente americano per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) le candidature di studenti, assistenti e ricercatori e docenti di cittadinanza italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nell'ambito dell'Accordo;

approvare le candidature adottando le misure necessarie per l'ammissione agli Istituti accademici italiani di studenti, assistenti e ricercatori di nazionalità americana, sempre nell'ambito dei programmi previsti dall'Accordo;

collaborare, con una informatica avanzata, con l'Ente americano per le borse di studio all'estero sui sistemi educativi esistenti in Italia in modo da orientare e facilitare le iscrizioni dei candidati americani ai vari Istituti italiani.

Sul piano amministrativo e contabile la Commissione:

cura l'organico del personale amministrativo e impiegatizio e fissa le retribuzioni e le condizioni di impiego;

si avvale dei fondi messi a disposizione per ogni esercizio finanziario dai due Paesi contribuenti;

è autorizzata ad accettare fondi e proprietà concesse da apposite fonti pubbliche e private per il raggiungimento delle proprie finalità;

nomina un Tesoriere responsabile, che provvederà a depositare i fondi in conti bancari registrati a nome della Commissione, il tutto previa approvazione da parte dei contraenti dell'Accordo. Al Tesoriere spetta di far fronte ai pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi di interscambio culturale.

Al fine di assicurare una verifica periodica nell'Amministrazione della Commissione, saranno effettuati dei controlli da parte dei

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

revisori dei conti designati di intesa tra i due Governi.

L'articolo 4 dispone che tutti gli impegni, gli obblighi e le spese autorizzate dalla Commissione per pagamenti gravanti sui fondi messi a disposizione dai due Governi non dovranno eccedere le somme stanziare e dovranno conformarsi al bilancio annuale preventivato dalla Commissione.

Per mantenere l'attuale intensità di interscambio tra i due Paesi si prevede (articolo 5) che le parti contraenti mettano a disposizione della Commissione per ogni esercizio finanziario una cifra globale da ripartire equamente.

Si è presa come base di partenza la cifra globale stanziata per l'anno finanziario 1973 e cioè circa 350 milioni. Si fa notare che il contributo italiano ha trovato e trova copertura nel bilancio e non costituisce spesa aggiuntiva.

Naturalmente i contributi da parte dei due Governi possono essere aumentati oltre il predetto livello, come richiesto dagli sviluppi dei programmi.

L'articolo 5 prevede nell'ultimo comma l'assorbimento dei beni e dei fondi residui posseduti dalla Commissione americana per

gli scambi culturali con l'Italia, istituita con l'Accordo del 18 dicembre 1948.

Nell'articolo 6 viene sancita l'autonomia e l'indipendenza della Commissione dalla legislazione interna degli Stati Uniti d'America, prevedendo, sulla base della reciprocità, alcune esenzioni il cui testo è stato redatto dalle autorità competenti (Ministero delle finanze).

Con l'articolo 7 si prevede che la Commissione dovrà presentare una relazione annuale sulle attività e utilizzazioni dei fondi messi a disposizione.

L'articolo 8 fissa la sede della Commissione a Roma; tuttavia la Commissione o uno dei suoi comitati potrà riunirsi in altri luoghi approvati dalla Commissione stessa.

L'articolo 9 prevede, nella dinamica dell'interscambio tra i due Paesi, la possibilità di emendamenti mediante scambi di note diplomatiche.

L'articolo 10 tratta il caso di cessazione dell'Accordo e stabilisce l'eventuale restituzione ai contribuenti dei fondi e del patrimonio acquisito dalla Commissione stessa.

L'articolo 11, infine, sanziona l'entrata in vigore dell'Accordo non appena avvenga la ratifica parlamentare da parte italiana.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI SCAMBI TRA  
I DUE PAESI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA**

Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana,

Considerando che, in seguito all'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, sono stati svolti proficui programmi di scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia;

Desiderando continuare con tali validi programmi a contribuire alla comprensione reciproca e ai rapporti amichevoli tra i due Paesi;

Desiderando, con l'attuazione di tali programmi, perseguire o approfondire la collaborazione tra i due Paesi;

Hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1.**

a) Verrà istituita una Commissione che sarà denominata Commissione per gli Scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, in appresso chiamata « la Commissione », che entrambi i Governi riconosceranno come ente preposto alla promozione di un ampio scambio di conoscenze ed attività nell'ambito della cultura e dell'istruzione mediante un programma coordinato congiuntamente.

b) Alla Commissione sarà accordato e godrà di *status* di ente con personalità giuridica (*corporate status*) conformemente alla legislazione italiana. Negli Stati Uniti essa godrà dello *status* e del trattamento conforme alla legge del 1961 sugli scambi reciproci nel campo della istruzione e della cultura (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961), e successivi emendamenti, e come un ente con personalità giuridica (*body incorporated*) in Italia.

**Articolo 2.**

(a) La Commissione sarà composta da dodici membri, di cui sei saranno cittadini degli Stati Uniti d'America, nominati dal Capo della missione diplomatica degli Stati Uniti a Roma, e sei cittadini italiani nominati dal Ministro degli affari esteri italiano.

b) La Commissione eleggerà tra i suoi membri un presidente che godrà degli stessi diritti di voto degli altri membri.

(c) I membri saranno in carica per un anno a cominciare dal 31 dicembre successivo alla loro nomina, e tale carica sarà rinnovabile. I

membri svolgeranno le loro funzioni senza compenso; la Commissione potrà autorizzare il pagamento delle spese incorse dai membri che partecipano alle riunioni della Commissione. La Commissione adotterà le regole e nominerà i comitati che riterrà necessari allo svolgimento dei propri compiti.

### Articolo 3.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, utilizzando i fondi assegnati alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, la Commissione è autorizzata a:

(1) preparare e realizzare programmi di studio e ricerca, insegnamento e altre attività nel campo dell'istruzione svolti da o a favore di persone di nazionalità americana in Italia e svolti da o a favore di cittadini italiani negli Stati Uniti d'America;

(2) proporre all'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) degli Stati Uniti d'America le candidature di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalità italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo;

(3) approvare le candidature e adottare le misure necessarie per l'ammissione agli Istituti accademici italiani di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalità americana scelti dal predetto Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) per la partecipazione ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo;

(4) informare l'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) dei requisiti richiesti dagli istituti italiani di interesse rilevante per i candidati americani;

(5) assumere un direttore e il necessario personale amministrativo e impiegatizio, fissarne la retribuzione e le condizioni di impiego, e provvedere al pagamento delle spese amministrative sui fondi di cui all'articolo 5;

(6) accettare fondi e proprietà ai sensi dell'articolo 5 ed altri simili fondi che potranno essere concessi da appropriate fonti pubbliche e private per il raggiungimento dei fini della Commissione. Tale funzione di accettare fondi e proprietà non può essere delegata;

(7) nominare un Tesoriere responsabile per la riscossione dei fondi, che saranno depositati in conti bancari registrati a nome della Commissione, con l'intesa che la nomina del Tesoriere e la scelta delle banche in cui verranno depositati i fondi della Commissione dovranno essere approvati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica Italiana;

(8) autorizzare il Tesoriere ad effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi;

(9) assicurare la verifica periodica dei conti della Commissione con modalità che saranno stabilite da revisori dei conti abilitati all'eser-

cizio professionale (certified public accountants) designati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica Italiana;

(10) fare quant'altro è necessario ed opportuno per realizzare quanto precede, conformemente alle altre disposizioni del presente Accordo e alle leggi in materia delle parti contraenti.

#### Articolo 4.

Tutti gli impegni, gli obblighi e le spese autorizzate dalla Commissione per pagamenti gravanti sui fondi concessi dai due Governi conformemente all'articolo 5 del presente Accordo dovranno essere contenuti entro i limiti dei fondi effettivamente messi a sua disposizione al momento dell'autorizzazione o dovranno conformarsi al bilancio annuale stabilito dalla Commissione, subordinatamente all'approvazione da parte del Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e del Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana.

#### Articolo 5.

Consci degli scopi importanti del presente Accordo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana concordano quanto segue:

(1) il livello dei fondi messi a disposizione della Commissione nell'esercizio finanziario 1973, cioè lire 150.000.000 dall'Italia e dollari 300.000 dagli Stati Uniti, costituisce una base ragionevole per programmare il livello dei futuri finanziamenti;

(2) i contributi dipendono dalla disponibilità annuale dei fondi dei due Governi e possono essere aumentati oltre il livello del 1973 come richiesto dagli sviluppi dei programmi e relative necessità finanziarie;

(3) i fondi e la proprietà della Commissione americana per gli Scambi culturali con l'Italia, istituita con l'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, dovranno essere trasferiti alla Commissione per essere utilizzati ai fini degli scambi nel campo della istruzione.

#### Articolo 6.

(a) Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Accordo, la Commissione non sarà soggetta alla legislazione interna ed alle leggi locali degli Stati Uniti d'America per quanto esse si riferiscono all'uso e alla spesa di valute e di crediti per valute per gli scopi stabiliti dal presente Accordo.

(b) Le parti contraenti si impegnano ad accordare, su base di reciprocità:

1) l'esenzione dalle tasse e imposte sia statali che di enti locali afferenti sia alle liberalità (cessioni e trasferimenti) di fondi liquidi

che all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e fabbricati destinati alle finalità e usi della Commissione;

2) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie, sia statali che di enti locali, concernenti i fondi liquidi acquisiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, e articolo 5, nonché sui redditi ad essi afferenti, o gravanti sui terreni e fabbricati di proprietà della Commissione e sui relativi redditi, sempre che detti fondi liquidi e gli immobili risultino destinati agli usi esclusivi della Commissione stessa. Dalla esenzione sono esclusi quei tributi che siano percepiti in remunerazione dei servizi resi;

3) le agevolazioni previste dall'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, adottato a Lake Succes, New York, il 22 novembre 1950, per quanto riguarda il materiale didattico e gli altri oggetti di carattere educativo e culturale, destinati alla realizzazione degli scopi della Commissione.

#### Articolo 7.

La Commissione presenterà ai due Governi una relazione annuale sulle sue attività e sull'utilizzazione dei fondi messi a sua disposizione.

#### Articolo 8.

La Commissione avrà la sede a Roma; tuttavia essa o uno dei suoi comitati potrà riunirsi in altri luoghi approvati dalla Commissione stessa e le attività dei suoi membri o impiegati potranno essere svolte in altri luoghi approvati dalla Commissione.

#### Articolo 9.

Il presente Accordo potrà venire emendato con scambi di note diplomatiche tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana.

#### Articolo 10.

(a) Ciascuna delle Parti può porre termine al presente Accordo notificando all'altra Parte, per iscritto, il suo desiderio di porvi termine. La cessazione dell'Accordo avrà effetto trenta giorni dopo la fine del primo anno accademico italiano successivo alla data di tale notifica.

(b) Qualora il presente Accordo abbia termine, tutti i fondi e il patrimonio della Commissione diventeranno di proprietà del Governo degli Stati Uniti d'America e del Governo della Repubblica Italiana, subordinatamente alle condizioni, limitazioni e responsabilità che even-

tualmente siano state poste su di essi anteriormente alla cessazione dell'Accordo, e saranno divisi tra di loro in proporzione ai loro rispettivi contributi alla Commissione, versati mentre l'Accordo era in vigore.

Articolo 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui il Governo della Repubblica Italiana avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America che le formalità richieste dall'ordinamento giuridico italiano sono state soddisfatte. Esso allora sostituirà l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano firmato a Roma il 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti.

In testimonianza di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti uguale fede, oggi 15 dicembre 1975.

*Per il Governo della  
Repubblica italiana*

Luigi GRANELLI

*Per il Governo degli  
Stati Uniti d'America*

John VOLPE  
John RICHARDSON